Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0540(COD)

24.6.2026

EMENDAMENTI
346 - 349

Progetto di relazione
Ana Catarina Mendes
(PE788.886v02-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM2025/0540 – C10-0177/2025 – 2025/0540(COD))

Emendamento 346
Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO
	ELENCO DELLE AZIONI AMMISSIBILI
	1. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene:
	a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare conformemente al pertinente acquis dell'Unione;
	b) la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, e la formazione del personale, tra cui il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti agenzie decentrate, ove opportuno;
	c) l'istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito all'accesso ai finanziamenti dell'UE in relazione al presente strumento;
	d) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale, e lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;

e) lo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie; l'apprendimento reciproco, gli studi e le ricerche; lo sviluppo e l'attuazione di operazioni congiunte; e la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;

f) servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;

g) operazioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l'attuazione delle valutazioni dell'interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori;

h) operazioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), lo strumento sostiene:

a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere;

b) lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l'acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;

c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l'identificazione tempestiva delle vittime della tratta, in vista del loro rinvio a servizi specializzati quali servizi psicosociali e di riabilitazione;

d) la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;

e) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

f) il rafforzamento della capacità di individuare e affrontare l'apolidia nell'ambito delle procedure di asilo e delle procedure correlate e la garanzia di una protezione efficace e della non discriminazione degli apolidi, in particolare mediante l'istituzione, lo sviluppo e il miglioramento di percorsi procedurali per dar seguito alle domande di riconoscimento dello status di apolide;

g) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d'origine;

h) operazioni connesse ai programmi dell'Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;

i) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, anche sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;

j) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie, compresa, se del caso, l'assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione dei minori.

3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione, riguardanti anche l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale;

b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità;

c) la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri;

d) la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;

e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio;

f) l'assistenza, comprese l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;

g) l'assistenza ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell'Unione in materia di migrazione legale;

h) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi e programmi di integrazione

incentrati sulla consulenza, sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;

i) operazioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

j) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;

k) operazioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi e degli apolidi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e operazioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

k) operazioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi e degli apolidi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e operazioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

l) scambi e dialogo tra i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e dialogo interculturale e interreligioso;

m) lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi.

4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), lo strumento sostiene:

a) la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate

all'accoglienza o al trattenimento, compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

b) l'introduzione, lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all'interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

c) l'introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

d) la lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE;

e) la preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

f) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare i rimpatri e assicurare la riammissione, anche tramite l'impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;

g) l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio

volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;

h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure a esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, a eccezione del sostegno per le attrezzature coercitive;

i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;

j) strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo e, ove opportuno, una rapida transizione verso alloggi all'interno della comunità;

k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione;

l) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell'immigrazione irregolare;

m) l'assistenza e le operazioni nei paesi terzi che contribuiscano a migliorare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché a sostenere il reinserimento nella società d'origine.

5. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo strumento sostiene:

a) l'attuazione di ricollocazioni da uno Stato membro all'altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale a norma degli articoli 56, 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;

b) l'attuazione di misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione,

dell'accoglienza, dell'asilo, del rimpatrio e della reintegrazione, incentrate sul sostegno operativo, lo sviluppo di capacità, i servizi, il sostegno al personale, le strutture e le attrezzature tecniche a norma degli articoli 56 e 65 del regolamento (UE) 2024/1351;

c) la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito all'EUAA;

d) l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria a norma del regolamento (UE) 2024/1350.

Or. en

Emendamento 347
Abir Al-Sahlani
Fabienne Keller
Jan-Christoph Oetjen
Irena Joveva
Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO
	ELENCO DELLE AZIONI AMMISSIBILI
	1. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene:
	a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare conformemente al pertinente acquis dell'Unione;

b) la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, e la formazione del personale, tra cui il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti agenzie decentrate, ove opportuno;

c) l'istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito all'accesso ai finanziamenti dell'UE in relazione al presente strumento;

d) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale, e lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;

e) lo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie; l'apprendimento reciproco, gli studi e le ricerche; lo sviluppo e l'attuazione di operazioni congiunte; e la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;

f) servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;

g) operazioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l'attuazione delle valutazioni dell'interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori; h) operazioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e

rimpatrio, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), lo strumento sostiene:

a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere; b) lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l'acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;

c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l'identificazione tempestiva delle vittime della tratta, in vista del loro rinvio a servizi specializzati quali servizi psicosociali e di riabilitazione;

d) la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;

e) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

f) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d'origine;

g) operazioni connesse ai programmi dell'Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro

attuazione;

h) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, anche sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;

i) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie, compresa, se del caso, l'assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione dei minori.

3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione, riguardanti anche l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bacino di talenti e i partenariati volti ad attirare talenti;

b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità;

c) la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri;

d) la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;

e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio;

f) l'assistenza, comprese l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un

cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;

g) l'assistenza ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell'Unione in materia di migrazione legale;

h) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;

i) operazioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

j) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;

k) operazioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e operazioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

l) scambi e dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e dialogo interculturale e interreligioso;

m) lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e

da altri pertinenti portatori di interessi.

4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), lo strumento sostiene:

a) la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate all'accoglienza o al trattenimento, compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

b) l'introduzione, lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all'interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

c) l'introduzione, lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all'interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

d) la lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE;

e) la preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

f) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di

viaggio, agevolare i rimpatri e assicurare la riammissione, anche tramite l'impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;

g) l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;

h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure a esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, a eccezione del sostegno per le attrezzature coercitive;

i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;

j) strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo e, ove opportuno, una rapida transizione verso alloggi all'interno della comunità;

k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione;

l) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell'immigrazione irregolare;

m) l'assistenza e le operazioni nei paesi terzi che contribuiscano a migliorare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché a sostenere il reinserimento nella società d'origine.

5. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo strumento sostiene:

a) l'attuazione di ricollocazioni da uno Stato membro all'altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale a norma degli articoli 56, 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;

b) l'attuazione di misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell'accoglienza, dell'asilo, del rimpatrio e della reintegrazione, incentrate sul sostegno operativo, lo sviluppo di capacità, i servizi, il sostegno al personale, le strutture e le attrezzature tecniche a norma degli articoli 56 e 65 del regolamento (UE) 2024/1351;

c) la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito all'EUAA;

d) l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria a norma del regolamento (UE) 2024/1350.

Or. en

Motivazione

Ripreso dal precedente AMIF (2021-2027) e adattato all'attuale quadro legislativo.

Emendamento 348
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO
	ELENCO DELLE AZIONI AMMISSIBILI
	1. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, il presente strumento

sostiene:

a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e reintegrazione conformemente al pertinente acquis dell'Unione;

b) la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, e la formazione del personale, tra cui il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti agenzie decentrate, ove opportuno;

c) l'istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito all'accesso ai finanziamenti dell'UE in relazione al presente strumento;

d) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale, e lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;

e) l'istituzione, il funzionamento e il rafforzamento di meccanismi di monitoraggio indipendenti volti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali nell'attuazione delle misure sostenute a norma del presente regolamento;

f) lo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie; l'apprendimento reciproco, gli studi e le ricerche; lo sviluppo e l'attuazione di operazioni congiunte; e la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;

g) il rafforzamento della capacità di individuare e affrontare l'apolidia

nell'ambito delle procedure di asilo e nelle procedure correlate e di garantire la protezione efficace e la non discriminazione degli apolidi, ad esempio attraverso l'istituzione, lo sviluppo e il miglioramento di percorsi procedurali per dar seguito alle domande di riconoscimento dello status di apolide;

h) servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere, in modo non discriminatorio e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;

i) operazioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l'attuazione delle valutazioni dell'interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori;

j) operazioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), lo strumento sostiene:

a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere;

b) lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l'acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;

c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l'identificazione tempestiva delle vittime della tratta, in vista del loro rinvio a servizi specializzati

quali servizi psicosociali e di riabilitazione;

d) la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;

e) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

f) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d'origine;

g) operazioni connesse ai programmi dell'Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;

h) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, anche sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;

i) l'introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento.

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), lo strumento sostiene:

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione, riguardanti anche l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale;

b) il sostegno alle delegazioni dell'UE e alla cooperazione consolare degli Stati membri al fine di agevolare i percorsi di

migrazione legale, i partenariati volti ad attirare talenti, il riconoscimento delle competenze e la sensibilizzazione dei potenziali richiedenti;

c) azioni a sostegno dell'attuazione e del funzionamento del bacino di talenti dell'UE, tra cui attività di sensibilizzazione, pacchetti informativi, campagne di sensibilizzazione nei paesi terzi e nell'UE, servizi di abbinamento e sostegno alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro partecipanti;

d) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità;

e) la cooperazione tra i paesi terzi e i servizi dell'occupazione nonché i servizi dell'immigrazione degli Stati membri;

f) la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;

g) le informazioni pre-partenza, la formazione linguistica, la valutazione delle competenze e le misure di orientamento per le persone che partecipano a percorsi di migrazione legale;

h) misure a sostegno dell'inclusione nel mercato del lavoro, compresi lo sviluppo delle competenze, la formazione professionale, il tutoraggio, l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e la cooperazione con i datori di lavoro e le parti sociali;

i) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio;

j) l'assistenza, comprese l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un

cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;

k) l'assistenza ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell'Unione in materia di migrazione legale;

l) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;

m) operazioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi e agli apolidi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

n) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;

o) operazioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi e degli apolidi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e operazioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

p) scambi e dialogo tra i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e dialogo interculturale e interreligioso;

q) lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi;

r) la lotta contro lo sfruttamento dei migranti, attraverso la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE.

4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d bis), lo strumento sostiene:

a) la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate all'accoglienza, compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

b) l'introduzione, lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all'interno della comunità;

c) la preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

d) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio e agevolare la riammissione, anche tramite l'impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;

e) il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;

f) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;

g) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell'immigrazione irregolare;

h) l'assistenza e le operazioni a sostegno del reinserimento nella società di origine.

5. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo strumento sostiene:

a) l'attuazione di ricollocazioni da uno Stato membro all'altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale a norma degli articoli 56, 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;

b) l'attuazione di misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell'accoglienza e dell'asilo, incentrate sul sostegno operativo, lo sviluppo di capacità, i servizi, il sostegno al personale, le strutture e le attrezzature tecniche a norma degli articoli 56 e 65 del regolamento (UE) 2024/1351;

c) la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito all'EUAA;

d) l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria a norma del regolamento (UE) 2024/1350.

Or. en

Emendamento 349
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO
	ELENCO DELLE AZIONI AMMISSIBILI
	1. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene:
	a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale e integrazione, conformemente al pertinente acquis dell'Unione;
	b) la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compreso il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti agenzie decentrate, ove opportuno;
	c) l'istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito all'accesso ai finanziamenti dell'UE in relazione al presente strumento;
	d) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale, e lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;
	e) lo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie; l'apprendimento reciproco, gli studi e le ricerche; lo sviluppo e l'attuazione di operazioni congiunte; e la realizzazione di reti di

	cooperazione transnazionali;
	f) servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;
	g) operazioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l'attuazione delle valutazioni dell'interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori;
	h) operazioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione e migrazione legale, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori;
	i) operazioni volte a tutelare efficacemente i diritti degli apolidi in virtù del diritto internazionale, anche al fine di evitare discriminazioni, sostenere l'individuazione precoce di indicazioni di apolidia e rafforzare l'accesso alla protezione;
	j) la fornitura di sostegno di base o operativo e lo sviluppo di capacità a favore delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni guidate da rifugiati e migranti, attive nei settori contemplati dal presente regolamento;
	k) la prevenzione della violenza di genere e la risposta alla stessa, compresi servizi specializzati, accessibili e riservati per le vittime e le persone sopravvissute;
	l) azioni volte a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo e i reati generati dall'odio nei confronti dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
	2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), lo strumento sostiene:

a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere;
b) lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l'acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;
c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l'identificazione tempestiva delle vittime della tratta, della violenza di genere e della tortura, in vista del loro rinvio a servizi specializzati quali servizi psicosociali e di riabilitazione;
d) la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;
e) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;
f) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d'origine;
g) operazioni connesse ai programmi dell'Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;
h) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative al trattenimento per tutte le persone, con particolare attenzione ai minori non

	accompagnati e alle famiglie, compresa, se del caso, l'assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione dei minori, nonché il sostegno psicosociale e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità;
	i) l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente del rispetto dei diritti fondamentali in tutte le procedure di asilo e di rimpatrio.
	3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:
	a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione, riguardanti anche l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale;
	b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità;
	c) la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri;
	d) la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;
	e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, in linea con gli orientamenti della Commissione per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
	f) l'assistenza, comprese l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in

uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;
g) l'assistenza ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell'Unione in materia di migrazione legale;
h) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;
i) operazioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi e agli apolidi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;
j) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;
k) operazioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi e degli apolidi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e operazioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;
l) scambi e dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, e dialogo interculturale e interreligioso;

	m) lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi;
	n) il sostegno alle procedure relative all'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo e/o della cittadinanza, nonché ai percorsi di regolarizzazione dello status amministrativo dei migranti, ove previsto dal diritto nazionale;

o) misure volte a promuovere la partecipazione politica e civica dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

p) misure che garantiscano l'accesso ai servizi e ai diritti essenziali per i migranti indipendentemente dal loro status amministrativo, compresi programmi di apprendimento delle lingue, sostegno all'occupazione e alla ricerca di lavoro e assistenza nell'accesso ad alloggi adeguati;

q) programmi di educazione alla cittadinanza globale volti a sensibilizzare l'opinione pubblica contro il razzismo e a promuovere l'educazione sui diritti umani ai fini della coesione sociale.

Or. en